



TRIBUNALE DI VERONA

SECONDA SEZIONE CIVILE

Il Giudice designato, dott. Luigi Pagliuca

in relazione alla proposta di concordato minore presentata da **Gonzato Katia** in data 22.3.23, come modificata e integrata (quanto al piano) in data 12.4.23 e, in relazione alla richiesta di omologa di tale proposta formulata con il ricorso introduttivo, ha pronunciato il seguente

DECRETO

Con decreto in data 21.4.2023 Gonzato Katia era stata ammessa alla procedura di concordato minore, con assegnazione ai creditori del termine per esprimere il proprio voto sulla proposta.

Tale decreto, unitamente alla proposta di concordato, è stato comunicato a tutti i creditori dal gestore della crisi entro il termine assegnato dal Giudice.

In data 29.5.2023 il gestore della crisi ha depositato apposita relazione sull'esito del voto dalla quale emerge che:

- a) Il creditore Opel Banca sa ha espresso voto positivo per silenzio assenso per un importo di euro 7.228,72, pari al 7,33% dei crediti ammessi al voto;
- b) Il creditore Ispettorato del lavoro ha invece espresso voto negativo per un importo di euro 91.436,61, pari al 92,67 % dei crediti ammessi al voto.

Pertanto, non è stata raggiunta la maggioranza di cui all'art. 79 CCII, necessaria per l'approvazione della proposta di concordato minore della Gonzato.

Deve poi escludersi che, nella fattispecie, la proposta di concordato possa essere comunque omologata ai sensi dell'art. 80, c. 3 secondo periodo CCII (c.d. cram down fiscale), come invece ritenuto dal gestore della crisi (con richiamo in tale senso ad un precedente del Tribunale di Milano del 23.11.2021).

Tale possibilità, infatti, è prevista solo in caso di mancata adesione determinante da parte *“dell’amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie”* e tale qualità non può certo essere riconosciuta all’Ispettorato del lavoro, non trattandosi di Ente incaricato dell’incasso e della gestione di entrate tributarie o fiscali di pertinenza dello Stato (al pari di Agenzia delle Entrate, Agenzia delle Dogane) o della erogazione di prestazioni previdenziali o assistenziali (al pari di INPS o Inail).

Nel caso di specie, invero, il credito dell’ispettorato del lavoro non è relativo a tributi o a contributi previdenziali o assicurativi (e a sanzioni accessorie rispetto a tali tipi di pretese), bensì a sanzioni amministrative applicate alla Gonzato (in qualità di coobbligata in solido con la cooperativa Planet di cui era amministratrice) per violazioni inerenti alla errata gestione e documentazione del lavoro svolto dai dipendenti della cooperativa (omessa registrazione nel libro unico del lavoro della maggiorazione relativa al lavoro notturno, alle ore riferibili a giornate di sabato, alle ore di lavoro straordinario, alle ore lavorate come CIG e lavorate; mancato godimento di riposo giornaliero per alcuni lavoratori; consegna di prospetti paga privi di registrazioni obbligatorie o contenenti indicazioni inesatte).

D’altra parte, la disposizione di cui all’art. 80, c. 3 CCII ha evidente natura eccezionale e non è quindi suscettibile di applicazione analogica in ipotesi simili, in cui potrebbe ricorrere l’*eadem ratio* (agevolare l’approvazione di proposte concordatarie economicamente favorevoli per la pubblica amministrazione).

Pertanto, deve prendersi atto della mancata approvazione della proposta di concordato minore e, conseguentemente, dell’insussistenza dei presupposti per l’omologazione della proposta medesima.

Al rigetto della domanda di omologa consegue anche la declaratoria di inefficacia delle misure protettive accordate con il decreto di ammissione del 21.4.23

PQM

Visto l’art. 80, c. 5 CCII

- Rigetta la domanda di omologa della proposta di concordato minore presentata da Gonzato Katia;
- Dichiara inefficaci le misure protettive del patrimonio di Gonzato Katia accordate ai sensi dell’art. 78, c. 2 lett. d) CCII con il decreto di ammissione del 21.4.2023;

- Manda al liquidatore per la pubblicazione del presente decreto sul sito web del Tribunale di Verona e per la sua comunicazione ai creditori.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione alla ricorrente, al gestore della crisi, e all'OCC.

Verona, 6.6.2023

Il Giudice

Dott. Luigi Pagliuca